

Co.Re.Com. Cal/Ro

DELIBERAZIONE N. 40

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX Studio di Mandaglio Xxxxx c/ Telecom Italia XXX.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 06/03/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.re.com;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 26 ottobre 2012, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 46711, con cui il ricorrente XXX Studio di Mandaglio Xxxx ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia pendente con la Società Telecom Italia XXX, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

la nota del 5 novembre 2012 (prot. n. 47957), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il ricorrente XXX Studio di Mandaglio Xxxx ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Telecom Italia, lamentando il ritardato trasloco delle utenze (servizi voce + ADSL), la perdita delle risorse numeriche e l'omissione in elenco dei nuovi numeri telefonici.

In particolare, dall'istanza è emerso che:

- il summenzionato utente ha aderito, in data 10 luglio 2011, ad una proposta contrattuale di Telecom Italia che prevedeva la fornitura del servizio voce + ADSL per la telefonia fissa, con attivazione di tre numerazioni (di cui, due aggiuntive) e con inserimento in elenco dei medesimi numeri telefonici;
- in data 29 settembre 2011, il ricorrente ha richiesto il trasloco dell'utenza (e delle numerazioni aggiuntive) presso un nuovo indirizzo della medesima città (e quindi, del medesimo distretto telefonico), riscontrando, tuttavia, che, dopo ripetute rimodulazioni della data attesa, il trasloco veniva espletato il giorno 2 novembre 2011, con ritardo rispetto ai termini contrattuali, e che le numerazioni telefoniche, originariamente assegnate, erano state modificate su iniziativa dell'operatore e senza alcuna spiegazione in merito;
- nelle more del trasloco, l'istante si era fatto carico di contattare l'operatore per sollecitare l'intervento e, nel frattempo, erano stati aperti diversi *tickets* di reclamo;
- in data 2 novembre 2011, a detta del ricorrente, veniva eseguito il trasloco della linea principale (con l'assegnazione di un nuovo numero telefonico), ma rimanevano inattivi il servizio ADSL e le due numerazioni aggiuntive. Tali servizi venivano definitivamente traslocati/attivati dopo circa due settimane dal trasloco del numero principale. Anche le due numerazioni aggiuntive risultavano diverse da quelle originariamente assegnate.

In ragione di quanto sopra esposto, l'odierno ricorrente lamenta i seguenti disservizi:

- ritardo trasloco, con conseguente ritardo nell'attivazione di tutte le utenze e dei servizi ADSL;
- perdita dei numeri telefonici originariamente assegnati;
- mancato inserimento in elenco dei nuovi numeri telefonici, con conseguente danno nei rapporti con la clientela.

In relazione alla controversia *de qua* è stato esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione in data 31 luglio 2012, come da verbale in atti.

Nell'odierna istanza di definizione il ricorrente chiede, oltre all'immediata rettifica dei dati negli elenchi telefonici, gli indennizzi contrattualmente previsti per i disservizi subiti ed il rimborso delle spese di procedura.

Avanza, inoltre, domanda di indennizzo di € 300,00 per mancata risposta scritta ai reclami e la somma di € 10.000,00 a titolo risarcitorio.

Chiede, infine, che la vicenda venga segnalata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'avvio del procedimento sanzionatorio, con ogni conseguenza di legge.

La società Telecom Italia, tempestivamente costituita, ha chiesto il rigetto integrale delle avverse domande.

Nel merito, la società resistente evidenzia che:

- **quanto all'attivazione del contratto**, in data 10 luglio 2011, si procedeva all'attivazione della nuova linea xxxxx (e dei numeri aggiuntivi xxxxx; xxxxx), che venivano inseriti nell'elenco telefonico per gli anni 2012/2013 ed associati alla denominazione del ricorrente ed alla sede (indirizzo e numero civico);
- dopo circa 4 mesi dall'attivazione, in data 5 ottobre 2011, l'istante richiedeva il **trasloco** dell'utenza principale (collegamento ISDN-multinumero con n. 2 aggiuntivi) ed in pari data veniva inserito l'ordine di lavoro per il trasloco, ma con numero telefonico diverso da quello assegnato, poiché, per motivi tecnici, non risultava possibile traslocare la precedente numerazione, mantenendo la medesima tipologia di collegamento;
- l'ordine di trasloco con associato il serv. ADSL "Internet 7 Mega" veniva emesso in data 11 ottobre 2011;
- conseguentemente, per problemi tecnici, la data di trasloco, fissata originariamente per il 24 ottobre, veniva ripetutamente rimodulata; infine, l'ordine di lavoro per il trasloco veniva espletato in data 2 novembre 2011; dell'esito veniva informato il cliente, sia telefonicamente che tramite lettera del 7 novembre (agli atti);
- il summenzionato disservizio risulta indennizzato al cliente per l'importo di € 322,00 (per complessivi 14 gg. di ritardo - detratta franchigia di giorni 10);
- l'accredito suddetto - assicura l'operatore - deve essere corrisposto al cliente su fattura di prossima emissione (verisimilmente sul conto 1/2013);
- quanto all'**omissione in elenco** del nuovo numero telefonico e delle numerazioni aggiuntive, Telecom evidenzia che non è stato possibile eseguire l'aggiornamento/sostituzione delle nuove numerazioni a causa del breve lasso di tempo intercorso dalla data di attivazione (2 novembre 2011) alla data di scadenza per l'aggiornamento, chiusura e stampa dei nuovi elenchi telefonici (31 dicembre 2011);
- in ogni caso, Telecom assicura di aver provveduto a riconoscere all'odierno ricorrente, per tale ultima fattispecie di disservizio, la somma indennitaria di € 184,00, dandone comunicazione al cliente con missiva del 28 novembre 2012, in atti;
- da ultimo, l'operatore resistente evidenzia che, in fase di trasloco, le Condizioni Generali di Abbonamento, art. 25, comma 1, contemplano espressamente l'eventualità del cambio numero: infatti l'operatore si impegna, durante il trasloco, a mantenere la medesima numerazione *"ove tecnicamente possibile"*;
- la società convenuta contesta, altresì, l'esistenza stessa di reclami per il cambio del numero, atteso che, dalla data del trasloco, avvenuta il 2 novembre 2011, non risultano pervenuti reclami per tale disservizio.

Conclusivamente, in ragione di quanto sopra dedotto, la società resistente formula richiesta di rigetto integrale delle domande di parte avversa.

Motivi della decisione

1. Nel rito

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Ancora, in via preliminare, si rileva l'inammissibilità dell'istanza nella parte in cui si avanza richiesta di risarcimento del danno, in quanto trattasi di materia non rientrante nella competenza di questo Co.Re.Com. ai sensi dell'art. 19, comma 4 dell'all. A alla delibera n. 173/07/Cons. Pertanto, concordemente agli indirizzi espressi dall'Agcom ed in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione, la suddetta richiesta di risarcimento è da intendersi correttamente quale richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e

del conseguente diritto dell'utente al riconoscimento di indennizzi/rimborsi/storni, in applicazione della carta dei servizi, delle condizioni generali di contratto e della vigente normativa di settore.

Quanto al comportamento procedimentale delle parti, valutabile ai fini della liquidazione delle spese, si osserva che entrambe hanno aderito al tentativo di conciliazione senza raggiungere l'accordo, e che l'udienza di discussione di secondo grado non si è tenuta, in quanto non richiesta, né ritenuta utile ai fini dell'odierna decisione.

2. Nel merito

Formano oggetto dell'odierna controversia i seguenti disservizi:

- a) ritardo nel trasloco dell'utenza multinumero per i servizi fonia + ADSL;
- b) perdita (*rectius*, modifica) dei numeri telefonici originariamente assegnati;
- c) mancato aggiornamento dei dati nell'elenco telefonico abbonati;
- d) mancata/ritardata risposta ai reclami.

Dall'istruttoria emerge, in maniera incontrovertibile, che tra le parti è stato stipulato un contratto di somministrazione di servizi telefonici di rete fissa per linea voce+ADSL (collegamento ISDN-multinumero con n. 2 aggiuntivi) di categoria "affari".

È, altresì, pacifico che l'istante ha avanzato richiesta di trasloco dell'utenza anzidetta e che il trasloco non è stato espletato nel termine contrattualmente previsto dall'art. 25 delle Condizioni Generali di Abbonamento, atteso che l'operatore ha dichiarato di aver dovuto rimodulare ripetutamente la data attesa del trasloco (e, pertanto, l'appuntamento con il cliente) per problemi tecnici presenti in centrale.

Parimenti non risultano contestate le ulteriori affermazioni del ricorrente, ovvero l'avvenuta modifica, per ragioni tecniche, dei numeri telefonici originariamente assegnati, con conseguente attribuzione di nuove numerazioni, ed il mancato aggiornamento dei dati nell'elenco telefonico abbonati per il biennio 2012/2013.

Dal tenore della memoria di difesa, esibita agli atti dell'odierno procedimento a cura dell'operatore resistente (datata 30 novembre 2012), emerge l'impegno del medesimo operatore alla corresponsione di indennizzi per i disservizi originatisi, nondimeno, nel mese di novembre 2011, ovvero, a distanza di circa un anno dal verificarsi dei fatti lamentati dal ricorrente: non può che evidenziarsi, al riguardo, il ritardo nella definizione della pratica di reclamo ed, in secondo luogo, l'esito infruttuoso dell'esperimento di conciliazione, dal cui verbale del 31 luglio 2012 non emerge alcuna proposta vincolante, da parte di Telecom, di indennizzo in tal senso.

a) Sul ritardo trasloco dell'utenza multinumero per i servizi fonia + ADSL.

All'esito dell'istruttoria emerge che Telecom ha assunto l'impegno di liquidare al ricorrente, su fatture di prossima emissione, un indennizzo omnicomprendente di € 322,00, riconoscendo un ritardo, nell'espletamento del trasloco, di soli 14 giorni ed assumendo di avere calcolato l'indennizzo ai sensi degli artt. 25 e 26 delle Condizioni generali di abbonamento (ovvero, mediante l'applicazione di una franchigia di 10 giorni ed al parametro giornaliero del 50% del canone mensile dell'abbonamento).

Invero si osserva che l'utenza predetta è di tipo "affari", ISDN-multinumero con 2 numeri aggiuntivi; che i disservizi hanno interessato sia la linea voce che l'ADSL e che, pur ammettendo la validità del termine iniziale e di quello finale provati da Telecom, ovvero il 5/10/2011 (data di emissione dell'ordine di lavoro) ed il 2/11/2011 (data di espletamento dello stesso) e detratta la franchigia di giorni 10, si rileva che devono essere, in ogni caso, indennizzati 19 giorni di ritardo trasloco anziché 14 già riconosciuti.

Tanto premesso, si rileva che la somma liquidata all'odierno ricorrente (di € 322,00) è inferiore a quanto contrattualmente dovuto in applicazione degli artt. 25 e 26 su richiamati. Infatti, si consideri che sulla fattura Telecom (esibita agli atti) è esposta la somma di € 152,71, a titolo di contributo bimestrale per canoni ed abbonamenti relativi all'utenza *de qua* (che- come si è detto - è di tipo "affari", ISDN-multinumero con 2 numeri aggiuntivi), pertanto, il parametro giornaliero, di cui all'art. 26 delle CGA, per il computo dell'indennizzo è quantificabile in € 38,18. Ciò stante, si ritiene necessario disporre il ricalcolo dell'indennizzo da riconoscere all'odierno ricorrente, tenendo nel debito conto i disservizi occorsi alla linea voce ed alla linea ADSL sulle utenze in questione e stabilendo, pertanto, che Telecom versi la residua somma di € 1.128,84 (millecentoventotto/84), così ottenuta:

- per i disservizi alla linea voce + ADSL dell'utenza multinumero, dal 5 ottobre 2011 al 2 novembre 2011, pari a complessivi 19 giorni di ritardo trasloco, al parametro giornaliero di € 38,18, l'indennizzo complessivo (€ 38,18 x

19 x 2) è di € 1.450,84 in sostituzione di € 322,00, già corrisposti, per la residua somma di € 1.128,84 (millecentoventotto/84), da corrispondere all'odierno ricorrente.

b) Sulla perdita dei numeri telefonici.

Si ritiene del tutto priva di pregio e, pertanto, non accoglibile, la domanda di indennizzo per cambio numero/i di telefono, poiché, sul punto, l'art. 25, comma 1 delle CGA è molto chiaro: Telecom si impegna a mantenere lo stesso numero di telefono assegnato al cliente *"ove tecnicamente possibile"*.

Nel caso in esame, l'operatore evidenzia che, per ragioni tecniche connesse alla tipologia prescelta dal cliente, ovvero linea ISDN multinumero con due numeri associati, non è stato possibile traslocare l'utenza in questione, mantenendo le numerazioni originarie. Dimostra, altresì, di avere reso edotto il cliente delle difficoltà riscontrate, evidenziando che nessun reclamo risulta pervenuto in conseguenza del cambio numero.

c) Sul mancato aggiornamento dell'elenco abbonati.

Il ricorrente lamenta il mancato aggiornamento dei dati nell'elenco telefonico abbonati per gli anni 2012/2013, e chiede il riconoscimento di un congruo indennizzo per il disservizio occorso. L'operatore rileva che, per le nuove numerazioni, attive dal mese di novembre 2011, non si è potuto garantire l'aggiornamento dei dati sugli elenchi telefonici, a causa del breve lasso di tempo disponibile prima della chiusura e stampa degli stessi. In ogni caso, per come evidenziato nella propria memoria di difesa, Telecom ha assunto l'impegno di corrispondere al ricorrente un indennizzo di € 184,00, calcolato ai sensi dell'art. 28 delle CGA, su fatture di prossima emissione.

Per altro verso non può che evidenziarsi un notevole ritardo, di circa un anno, nella definizione della pratica di reclamo e, conseguentemente, nella corresponsione degli indennizzi dovuti al cliente, rispetto al verificarsi dei disservizi medesimi. Ancora, giova ribadire che il contratto di che trattasi è di tipo "affari", a servizio di un'attività commerciale del ricorrente, e che l'utenza, c.d. "multinumero", consta di una numerazione principale e di due aggiuntive.

Infine, sebbene l'operatore evidenzi di non avere avuto il tempo sufficiente per effettuare l'aggiornamento degli elenchi telefonici (poiché le nuove numerazioni sono state attivate soltanto nel mese di novembre 2011), non può sottacersi il fatto che la "mancanza di tempo" non è addebitabile a fatto proprio dell'utente, ma, ancora una volta, al ritardo nell'esecuzione del trasloco, per cause imputabili all'operatore medesimo.

E' evidente che il secondo disservizio, ovvero il mancato aggiornamento degli elenchi telefonici, risulta conseguente al disservizio precedente e, dunque, addebitabile, anch'esso, alla società resistente.

Infine, quanto all'importo dell'indennizzo in parola, deve rilevarsi il precetto contenuto nell'art. 2 del Regolamento allegato A alla delibera n. 73/11/Cons, in ragione del quale le disposizioni del suddetto Regolamento *"non si applicano nei casi in cui l'operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali prima dell'instaurazione della controversia, o quando, all'esito della fase conciliativa, dal relativo verbale risultino l'impegno dell'operatore al riconoscimento degli indennizzi e le concrete modalità di corresponsione degli stessi."*

Stante quanto è emerso dall'istruttoria, non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni per l'applicazione della norma su indicata, atteso che l'operatore non ha corrisposto gli indennizzi "prima dell'instaurazione della controversia", né il suddetto impegno è stato assunto irrevocabilmente in fase di esperimento del tentativo di conciliazione.

Ciò stante, per il calcolo dell'indennizzo dovuto all'odierno ricorrente, si ritiene applicabile il combinato disposto di cui all'art. 10 ed all'art. 12, comma 2 del Regolamento indennizzi su citato: le norme suddette prevedono la corresponsione di un indennizzo di € 200,00 per ogni anno di disservizio, da applicarsi in misura pari al quadruplo, poiché l'utenza interessata dal disservizio è di tipo "affari".

Per quanto sopra, preso atto che, per il disservizio in oggetto, è in corso di accreditamento un indennizzo di € 184,00 in favore dell'odierno ricorrente e che, in applicazione dei criteri anzidetti, l'indennizzo complessivo è pari ad € 1.600,00, si stabilisce che la società convenuta corrisponda, a saldo, al medesimo ricorrente il residuo importo di € 1.416,00 (millequattrocentosedici/00).

d) Sulla mancata/ritardata risposta ai reclami.

Non può essere accolta, poiché risulta infondata, la richiesta di indennizzo per omessa/ritardata risposta ai reclami, atteso che dall'esame di tutta la documentazione agli atti, è emerso che, in pendenza della presente controversia, sono intercorsi ripetuti contatti verbali ed epistolari tra le parti. Inoltre, dalle missive esibite agli atti del presente procedimento, emerge che Telecom ha riscontrato, nei termini contrattuali, i reclami del ricorrente.

Per tutto quanto sopra esposto, ritenuto di dover accogliere, in parte, l'odierno ricorso si stabilisce che la società Telecom Italia versi all'istante, XXX Studio di Mandaglio Xxxxx, con sede in Reggio Calabria, gli indennizzi sotto indicati:

- € 1.128,84 (millecentoventotto/84) a titolo di indennizzo per ritardo trasloco dell'utenza multinumero di cui in premessa, dal 5 ottobre 2011 al 2 novembre 2011, pari a complessivi 19 giorni di disservizio, al parametro giornaliero di € 38,18;

-€ 1.416,00 (millequattrocentosedici/00) a titolo di indennizzo per mancato aggiornamento dell'elenco abbonati per gli anni 2012 e 2013;

Stabilito che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Co.Re.Com. all'esito della procedura di definizione devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

3. Sulle spese di procedura

Ritenuto, dopo opportuna valutazione del comportamento delle parti nel corso dell'udienza di conciliazione e nella fase di definizione della controversia, di dover liquidare, in favore dell'istante, a titolo di rimborso delle spese di procedura, l'importo complessivo di € 50,00 (cinquanta/00);

4. Sulla richiesta di segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Unitamente all'odierna istanza di definizione il ricorrente ha avanzato richiesta, per il tramite di questo Comitato, di segnalazione della controversia all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio, con ogni conseguenza di legge.

Dovendo aderire alla richiesta, si provvederà ad inoltrare la segnalazione all'Agcom, nel più breve tempo possibile.

Per tutto quanto sopra espresso

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.re.com, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) L'accoglimento parziale delle richieste di indennizzo avanzate dal ricorrente XXX Studio di Mandaglio Xxxxx, con sede in Reggio Calabria, nell'odierna istanza di definizione della controversia, stabilendo, di conseguenza, che l'operatore Telecom Italia XXX provveda ai sotto indicati adempimenti:

a) corrispondere la somma di € 1.128,84 (millecentoventotto/84) a titolo di indennizzo per ritardato trasloco dell'utenza multinumero di cui in premessa;

b) corrispondere € 1.416,00 (millequattrocentosedici/00) a titolo di indennizzo per mancato aggiornamento dell'elenco telefonico abbonati per gli anni 2012 e 2013;

c) corrispondere, a titolo di rimborso delle spese di procedura, l'importo complessivo di € 50,00 (cinquanta/00);

2) Le somme/l'indennizzo così determinate dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;

3) Resta salva la possibilità per il ricorrente di avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;

4) Come richiesto dal ricorrente, la presente controversia verrà segnalata, a cura di questo Comitato, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per il seguito di competenza;

5) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, come disposto dall'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";

6) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

7) La Società resistente è tenuta a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

F.to Prof. Carmelo Carabetta

F.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

F.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

F.to Avv. Rosario Carnevale